



**REGOLAMENTO (UE) 2021/1056 DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

del 24 giugno 2021

che istituisce il Fondo per una transizione giusta

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento istituisce il Fondo per una transizione giusta (*Just Transition Fund*, JTF) al fine di fornire sostegno alle persone, alle economie e all'ambiente dei territori che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima di cui all'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050.

Il regolamento stabilisce l'obiettivo specifico del JTF, la sua copertura geografica e le sue risorse, l'ambito di applicazione del sostegno in relazione all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, come anche le disposizioni specifiche di programmazione e gli indicatori necessari per la sorveglianza.

Articolo 2

Obiettivo specifico

In conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 il JTF contribuisce al singolo obiettivo specifico di consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, sulla base dell'accordo di Parigi.

Articolo 3

Copertura geografica e risorse per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita»

1. Il JTF fornirà sostegno all'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» in tutti gli Stati membri.

2. Le risorse del JTF per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» che sono disponibili per gli impegni di bilancio per il periodo 2021-2027 ammontano a 7 500 000 000 EUR a prezzi 2018, come stabilito all'articolo 110, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/1060.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 delle Comunità europee Parlamento e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

▼B

3. Le risorse di cui al paragrafo 2 possono essere integrate, a seconda dei casi, da risorse aggiuntive stanziato nel bilancio dell'Unione e da altre risorse in conformità dell'atto di base applicabile.

4. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, una decisione che stabilisce la ripartizione annuale delle risorse disponibili, tra cui le eventuali risorse aggiuntive di cui al paragrafo 3, tra gli Stati membri, secondo le dotazioni di cui all'allegato I.

*Articolo 4***Risorse dello strumento dell'Unione europea per la ripresa**

1. Le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/2094 sono attuate nell'ambito del presente regolamento con un importo di 10 000 000 000 EUR a prezzi 2018 di cui all'articolo 109, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060 e fermo restando l'articolo 3, paragrafi 3, 4, 7 e 9, del regolamento (UE) 2020/2094.

Tale importo è considerato «altre risorse» di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento. Come previsto all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/2094, tale importo costituisce un'entrata con destinazione specifica esterna ai fini dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

2. L'importo di cui al paragrafo 1 del presente articolo è reso disponibile per gli impegni di bilancio nell'ambito dell'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» per gli anni dal 2021 al 2023, in aggiunta alle risorse di cui all'articolo 3, come segue:

— 2021: 2 000 000 000 EUR;

— 2022: 4 000 000 000 EUR;

— 2023: 4 000 000 000 EUR.

È altresì messo a disposizione, a titolo delle risorse di cui al primo comma, un importo di 15 600 000 EUR a prezzi 2018 per le spese amministrative.

3. La ripartizione annuale tra Stati membri dell'importo di cui al paragrafo 1, primo comma, del presente articolo è stabilita nella decisione della Commissione di cui all'articolo 3, paragrafo 4, secondo le dotazioni di cui all'allegato I.

4. In deroga all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento finanziario, le regole di disimpegno di cui al titolo VII, capo IV, del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano agli impegni di bilancio riguardanti le risorse di cui al paragrafo 1 del presente articolo. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, lettera c), del regolamento finanziario, tali risorse non sono utilizzate per un programma o un'azione successivi.

5. I pagamenti ai programmi sono imputati all'impegno aperto meno recente del JTF, iniziando in primo luogo con gli impegni dalle risorse di cui al paragrafo 1, primo comma, fino al loro esaurimento.



Articolo 5

Meccanismo di ricompensa verde

1. Qualora, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, le risorse del JTF siano integrate prima del 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite fra gli Stati membri sulla base delle quote nazionali di cui all'allegato I.

2. Qualora, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento, le risorse del JTF siano integrate dopo il 31 dicembre 2024, le risorse aggiuntive sono ripartite tra gli Stati membri secondo la metodologia di cui al secondo comma del presente paragrafo, sulla base della variazione delle emissioni di gas a effetto serra dei loro impianti industriali nel periodo dal 2018 all'ultimo anno per il quale sono disponibili dati, quali comunicati a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. La variazione delle emissioni di gas a effetto serra di ciascuno Stato membro è calcolata aggregando le emissioni di gas a effetto serra unicamente delle regioni NUTS di livello 3 individuate nei piani territoriali per una transizione giusta a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento.

L'assegnazione di risorse aggiuntive per ciascuno Stato membro è determinata conformemente a quanto segue:

- a) per gli Stati membri che hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra conseguita da ciascuno Stato membro è calcolata esprimendo il livello delle emissioni di gas a effetto serra dell'ultimo anno di riferimento quale percentuale rispetto alle emissioni di gas a effetto serra osservate nel 2018; per gli Stati membri che non hanno conseguito una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, tale percentuale è fissata al 100 %;
- b) la quota finale per ciascuno Stato membro è ottenuta dividendo le quote nazionali di cui all'allegato I per le percentuali risultanti dalla lettera a); e
- c) il risultato del calcolo di cui alla lettera b) è riproporzionato per ottenere un totale del 100 %.

3. Gli Stati membri includono le risorse aggiuntive nei loro programmi e presentano una modifica del programma conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060.

Articolo 6

Dotazioni specifiche per le regioni ultraperiferiche e le isole

Nell'elaborare i rispettivi piani territoriali per una transizione giusta conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, gli Stati membri tengono in particolare considerazione la situazione delle isole e delle regioni ultraperiferiche che fanno fronte a gravi sfide socioeconomiche derivanti dal processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, tenendo conto delle loro necessità specifiche riconosciute negli articoli 174 e 349 TFUE.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).

▼B

Quando includono tali territori nei rispettivi piani territoriali per una transizione giusta, gli Stati membri stabiliscono l'importo specifico assegnato a tali territori con la relativa giustificazione, tenendo conto delle sfide specifiche di detti territori.

*Articolo 7***Accesso condizionato alle risorse**

1. Se uno Stato membro non si è impegnato a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, è messo a disposizione per la programmazione e incluso nelle priorità solo il 50 % delle dotazioni annuali per tale Stato membro stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, e all'articolo 4, paragrafo 3.

In deroga all'articolo 10, paragrafo 1, del presente regolamento, il restante 50 % delle dotazioni annuali non è incluso nelle priorità. In tali casi, i programmi sostenuti dal JTF e presentati in conformità dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2021/1060 includono solo il 50 % delle dotazioni annuali del JTF riportati nella tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto ii), di tale regolamento. La tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), di detto regolamento distingue le dotazioni disponibili per la programmazione dalle dotazioni che non devono essere programmate.

2. La Commissione approva i programmi contenenti una priorità del JTF, o qualsiasi modifica a essi apportata, solo se sono rispettati i requisiti stabiliti nella parte di dotazione programmata in conformità del paragrafo 1.

3. Non appena si impegna a conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica di ciascun programma sostenuto dal JTF in conformità dell'articolo 24, del regolamento (UE) 2021/1060 e includere le dotazioni non programmate che non sono state disimpegnate.

4. Gli impegni di bilancio sono assunti sulla base della tabella di cui all'articolo 22, paragrafo 3, lettera g), punto i), del regolamento (UE) 2021/1060. Gli impegni relativi alle dotazioni non programmate non sono utilizzati per i pagamenti e non sono inclusi nella base di calcolo del prefinanziamento in conformità dell'articolo 90 di detto regolamento fino a quando essi non sono resi disponibili per la programmazione conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.

In deroga all'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/1060 in assenza, entro il 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2022, dell'impegno dello Stato membro di conseguire l'obiettivo di neutralità climatica dell'Unione entro il 2050, gli impegni di bilancio per l'anno precedente che si riferiscono a dotazioni non programmate sono integralmente disimpegnati nell'anno successivo.

*Articolo 8***Ambito di applicazione del sostegno**

1. Il JTF sostiene unicamente le attività direttamente correlate al proprio obiettivo specifico definito nell'articolo 2 e che contribuiscono all'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti in conformità dell'articolo 11.

▼B

2. In conformità del paragrafo 1, il JTF sostiene unicamente le attività seguenti:
- a) investimenti produttivi nelle PMI, tra cui le microimprese e le start-up, finalizzati alla diversificazione, alla modernizzazione e alla riconversione economica;
 - b) investimenti nella creazione di nuove imprese, anche mediante incubatori di imprese e servizi di consulenza, che portino alla creazione di posti di lavoro;
 - c) investimenti in attività di ricerca e innovazione, anche da parte di università e organizzazioni di ricerca pubblici, e promozione del trasferimento di tecnologie avanzate;
 - d) investimenti nella messa in opera di tecnologia nonché in sistemi e infrastrutture per l'energia pulita a prezzi accessibili, comprese le tecnologie di stoccaggio dell'energia, e nella riduzione delle emissioni di gas a effetto serra;
 - e) gli investimenti nelle energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, e nell'efficienza energetica, anche al fine di ridurre la povertà energetica;
 - f) investimenti nella mobilità locale intelligente e sostenibile, compresa la decarbonizzazione del settore dei trasporti locali e delle relative infrastrutture;
 - g) ripristino e ammodernamento delle reti di teleriscaldamento, al fine di migliorare l'efficienza energetica dei sistemi di teleriscaldamento, e investimenti nella produzione di calore, a condizione che gli impianti per la produzione di calore siano alimentati esclusivamente da fonti rinnovabili di energia;
 - h) investimenti nella digitalizzazione, nell'innovazione digitale e nella connettività digitale;
 - i) investimenti nella bonifica e decontaminazione di siti dismessi e nei progetti di ripristino del terreno, e anche, se necessario, nelle infrastrutture verdi e in progetti di conversione ad altri usi di terreni, tenendo conto del principio «chi inquina paga»;
 - j) investimenti per il potenziamento dell'economia circolare, anche mediante la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, l'uso efficiente delle risorse, il riutilizzo, la riparazione e il riciclaggio;
 - k) sviluppo e riconversione delle competenze professionali dei lavoratori e delle persone in cerca di lavoro;
 - l) assistenza nella ricerca di lavoro;
 - m) inclusione attiva delle persone in cerca di lavoro;
 - n) assistenza tecnica;

⁽¹⁾ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82).

▼B

- o) altre attività nei settori dell'istruzione e dell'inclusione sociale, incluse, ove debitamente giustificato, investimenti in infrastrutture per centri di formazione, strutture per la cura dell'infanzia e l'assistenza agli anziani, quali indicate nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11.

Il JTF può inoltre, nelle regioni designate come regioni assistite ai fini dell'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE, sostenere investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 11, paragrafo 2, lettera h), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta, se contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 e al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, se il loro sostegno è necessario per la creazione di posti di lavoro nel territorio individuato e se non comportano una delocalizzazione come definita all'articolo 2, punto 27), del regolamento (UE) 2021/1060.

Il JTF può inoltre sostenere gli investimenti per conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, a condizione che tali investimenti siano stati approvati quali elementi di un piano territoriale per una transizione giusta sulla base delle informazioni richieste all'articolo 11, paragrafo 2, lettera i), del presente regolamento. Tali investimenti sono ammissibili unicamente se necessari per l'attuazione del piano territoriale per una transizione giusta.

*Articolo 9***Esclusione dall'ambito di applicazione del sostegno**

Il JTF non sostiene:

- a) la disattivazione o la costruzione di centrali nucleari;
- b) la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- c) un'impresa in difficoltà, quale definita all'articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione ⁽¹⁾, salvo se autorizzata in base alle norme temporanee in materia di aiuti di Stato stabilite per far fronte a circostanze eccezionali o nell'ambito di aiuti «*de minimis*» a sostegno di investimenti intesi a ridurre i costi energetici nel contesto del processo di transizione energetica;
- d) gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1).



Articolo 10

Programmazione delle risorse del JTF

1. Le risorse del JTF sono programmate per le categorie di regioni in cui si trovano i territori interessati, sulla base dei piani territoriali per una transizione giusta stabiliti conformemente all'articolo 11 e approvati dalla Commissione nel contesto di un programma o della modifica di un programma. Le risorse programmate assumono la forma di uno o più programmi specifici o di una o più priorità nell'ambito di programmi.

La Commissione approva un programma o qualsiasi modifica allo stesso unicamente se l'individuazione dei territori maggiormente danneggiati dal processo di transizione, indicata nel pertinente piano territoriale per una transizione giusta, è debitamente giustificata e se il pertinente piano territoriale per una transizione giusta è coerente con il piano nazionale integrato per l'energia e il clima dello Stato membro interessato.

2. La priorità o le priorità del JTF comprendono le risorse del JTF, costituite dalla totalità o da parte della dotazione del JTF a favore degli Stati membri e dalle risorse trasferite in conformità dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2021/1060. Il totale delle risorse del FESR e del FSE+ trasferite al JTF non supera il triplo dell'importo del sostegno del JTF a tale priorità, escluse le risorse di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento.

3. In conformità dell'articolo 112 del regolamento (UE) 2021/1060, il tasso di cofinanziamento, applicabile alla regione in cui si situano il territorio o i territori individuati nei piani territoriali per una transizione giusta in conformità dell'articolo 11 del presente regolamento, per la priorità o le priorità del JTF non è superiore:

- a) all'85 % per le regioni meno sviluppate;
- b) al 70 % per le regioni in transizione;
- c) al 50 % per le regioni più sviluppate.

Articolo 11

Piano territoriale per una transizione giusta

1. Gli Stati membri redigono, insieme alle autorità locali e regionali pertinenti dei territori interessati, uno o più piani territoriali per una transizione giusta che riguardano uno o più territori interessati corrispondenti a regioni NUTS di livello 3, o loro parti, in conformità del modello di cui all'allegato II. Tali territori sono quelli maggiormente danneggiati dagli effetti economici e sociali della transizione, in particolare per quanto riguarda il previsto adattamento dei lavoratori o le previste perdite occupazionali nella produzione e nell'uso di combustibili fossili nonché le necessità di trasformazione dei processi produttivi degli impianti industriali con la più alta intensità di gas a effetto serra.

2. Un piano territoriale per una transizione giusta contiene gli elementi seguenti:

- a) descrizione del processo di transizione a livello nazionale verso un'economia climaticamente neutra, compreso un calendario delle fasi principali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050 che siano coerenti con l'ultima versione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima;

▼B

- b) giustificazione del motivo per cui sono stati individuati tali territori come quelli maggiormente danneggiati dal processo di transizione di cui alla lettera a) del presente paragrafo, cui va fornito il sostegno del JTF in conformità del paragrafo 1;
- c) valutazione delle sfide dovute alla transizione cui devono far fronte i territori maggiormente danneggiati individuati, compresi anche gli effetti sociali, economici e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, con l'individuazione del numero potenziale di posti di lavoro interessati e delle potenziali perdite occupazionali, dei rischi di spopolamento e delle esigenze di sviluppo e degli obiettivi da conseguire entro il 2030 e connessi alla trasformazione o alla chiusura di attività ad alta intensità di gas a effetto serra in tali territori;
- d) descrizione del previsto contributo del sostegno del JTF per far fronte agli effetti sociali, demografici, economici, sanitari e ambientali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, compreso il contributo previsto in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro;
- e) valutazione della sua coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali pertinenti;
- f) descrizione dei meccanismi di governance costituiti dagli accordi di partenariato, dalle misure di sorveglianza e valutazione programmate e dagli organismi responsabili;
- g) descrizione del tipo di operazioni prospettate e del contributo che si prevede apporteranno per attenuare gli effetti della transizione;
- h) se dev'essere fornito sostegno a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI, un elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e la giustificazione della necessità di tale sostegno atta a dimostrare mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati;
- i) se dev'essere fornito sostegno agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, un elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra, con miglioramenti importanti rispetto ai pertinenti parametri di riferimento stabiliti per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE, e a condizione che tali operazioni siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro;
- j) indicazione delle sinergie e delle complementarità con altri programmi pertinenti dell'Unione per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate; e
- k) indicazione delle sinergie e delle complementarità con il sostegno previsto proveniente dagli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta.

▼B

3. La preparazione e l'attuazione dei piani territoriali per una transizione giusta vedono la partecipazione dei partner pertinenti in conformità dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2021/1060 e, se del caso, della Banca europea per gli investimenti e del Fondo europeo per gli investimenti.

4. I piani territoriali per una transizione giusta sono coerenti con le pertinenti strategie territoriali di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/1060 e con le pertinenti strategie di specializzazione intelligente, con i piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con il pilastro europeo dei diritti sociali.

Se l'aggiornamento di un piano nazionale integrato per l'energia e il clima a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2018/1999 impone una revisione di un piano territoriale per una transizione giusta, tale revisione dev'essere effettuata nel corso del riesame intermedio a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/1060.

5. Qualora gli Stati membri intendano avvalersi della possibilità di ricevere sostegno nell'ambito degli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta, i loro piani territoriali per una transizione giusta definiscono i settori e le aree tematiche che si prevede di sostenere nell'ambito di tali pilastri.

*Articolo 12***Indicatori**

1. Gli indicatori comuni di output e di risultato figuranti nell'allegato III e, se debitamente giustificati nel piano territoriale per una transizione giusta, gli indicatori di output e di risultato specifici per ciascun programma sono utilizzati in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), dell'articolo 22, paragrafo 3, lettera d), punto ii), e dell'articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/1060.

2. Per gli indicatori di output i valori di base sono fissati a zero. I target intermedi fissati per il 2024 e i target finali fissati per il 2029 sono cumulativi. I target finali non sono soggetti a revisione una volta che una richiesta di modifica del programma, presentata a norma dell'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060, sia stata approvata dalla Commissione.

3. Se una priorità del JTF fornisce sostegno alle attività di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera k), l) o m), i dati degli indicatori relativi ai partecipanti sono trasmessi solo quando sono disponibili tutti i dati relativi al partecipante in questione, richiesti in conformità dell'allegato III.

*Articolo 13***Rettifiche finanziarie**

Sulla base dell'esame della relazione finale in materia di performance del programma, la Commissione può operare rettifiche finanziarie in conformità dell'articolo 104 del regolamento (UE) 2021/1060 laddove sia stato raggiunto meno del 65 % del target finale stabilito per uno o più indicatori di output.

Le rettifiche finanziarie sono proporzionali ai risultati e non si applicano quando il mancato raggiungimento dei target finali sia dovuto all'impatto dei fattori socio-economici o ambientali, a cambiamenti significativi nelle condizioni economiche o ambientali nello Stato membro interessato o per cause di forza maggiore che compromettono gravemente l'attuazione delle priorità interessate.



Articolo 14

Riesame

Entro il 30 giugno 2025 la Commissione riesamina l'attuazione del JTF per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 2, tenendo conto di eventuali modifiche del regolamento (UE) 2020/852 e degli obiettivi climatici dell'Unione stabilito in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica i regolamenti (CE) n. 401/2009 e (UE) 2018/1999 («Legge europea sul clima») e dell'evoluzione nell'attuazione del piano di investimenti per un'Europa sostenibile. Su tale base, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che può essere corredata di proposte legislative.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



ALLEGATO I

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI

	Dotazioni provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa	Dotazioni provenienti dalle risorse del QFP	Dotazioni totali	Quota degli Stati membri sul totale
Belgio	95	71	166	0,95 %
Bulgaria	673	505	1 178	6,73 %
Cechia	853	640	1 493	8,53 %
Danimarca	46	35	81	0,46 %
Germania	1 288	966	2 254	12,88 %
Estonia	184	138	322	1,84 %
Irlanda	44	33	77	0,44 %
Grecia	431	324	755	4,31 %
Spagna	452	339	790	4,52 %
Francia	535	402	937	5,35 %
Croazia	97	72	169	0,97 %
Italia	535	401	937	5,35 %
Cipro	53	39	92	0,53 %
Lettonia	100	75	174	1,00 %
Lituania	142	107	249	1,42 %
Lussemburgo	5	4	8	0,05 %
Ungheria	136	102	237	1,36 %
Malta	12	9	21	0,12 %
Paesi Bassi	324	243	567	3,24 %
Austria	71	53	124	0,71 %
Polonia	2 000	1 500	3 500	20,00 %
Portogallo	116	87	204	1,16 %
Romania	1 112	834	1 947	11,12 %
Slovenia	134	101	235	1,34 %
Slovacchia	239	179	418	2,39 %
Finlandia	242	182	424	2,42 %
Svezia	81	61	142	0,81 %
UE 27	10 000	7 500	17 500	100,00 %

Dotazioni in milioni di EUR, a prezzi 2018 e al lordo delle detrazioni per l'assistenza tecnica e le spese amministrative (i totali possono non coincidere a causa degli arrotondamenti per eccesso o per difetto)



ALLEGATO II

MODELLO PER I PIANI TERRITORIALI PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA

1. Descrizione del processo di transizione e individuazione dei territori maggiormente danneggiati entro i confini dello Stato membro

Campo di testo [12000]

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera a)

1.1. Descrizione del previsto processo di transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, in linea con gli obiettivi dei piani nazionali integrati per l'energia e il clima e con altri piani di transizione esistenti, compreso un calendario per la cessazione o il ridimensionamento di attività quali l'estrazione di carbone e di lignite o la produzione di elettricità a partire dal carbone

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera b)

1.2. Individuazione dei territori che si prevede saranno maggiormente danneggiati e giustificazione di tale selezione, con la relativa stima degli effetti economici e occupazionali in base alla descrizione del punto 1.1

Riferimento: articolo 6

1.3. Individuazione delle regioni ultraperiferiche e delle isole con sfide specifiche all'interno dei territori elencati al punto 1.1 e degli importi specifici assegnati a tali territori con la relativa giustificazione

2. Valutazione delle sfide dovute alla transizione per ognuno dei territori individuati

- 2.1. Valutazione degli effetti economici, sociali e territoriali della transizione verso un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera c)

Campo di testo [12000]

Individuazione delle attività economiche e dei settori industriali colpiti, distinguendo tra:

- settori in declino, di cui si prevede che cesseranno o ridimensioneranno in misura significativa le attività connesse alla transizione, incluso il relativo calendario;
- settori in trasformazione, di cui si prevede che subiranno una trasformazione in termini di attività, processi e output.

Per ognuno dei due tipi di settori:

- perdite occupazionali previste e necessità di riqualificazione professionale, tenendo presenti le previsioni sulle esigenze di competenze;
- potenziale di diversificazione economica e opportunità di sviluppo.

- 2.2. Esigenze di sviluppo e obiettivi da raggiungere entro il 2030 al fine di realizzare un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050

▼B

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera d)

Campo di testo [6000]

- Esigenze di sviluppo per far fronte alle sfide dovute alla transizione;
- Obiettivi e risultati attesi grazie all'attuazione della priorità del JTF, compreso il contributo previsto in termini di creazione e mantenimento di posti di lavoro.

2.3. Coerenza con altre strategie e piani nazionali, regionali o territoriali pertinenti

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera e)

Campo di testo [6000]

- Strategie di specializzazione intelligente;
- Strategie territoriali di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/...
- Altri piani di sviluppo regionali o nazionali.

2.4. Tipo di operazioni prospettate

Campo di testo [12000]

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera g)

- tipi di operazioni prospettate e contributo che si prevede apporteranno all'attenuazione degli effetti della transizione

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera h)

Da compilare solo se il sostegno viene fornito a investimenti produttivi in imprese diverse dalle PMI:

- elenco indicativo delle operazioni e delle imprese da sostenere e per ciascuna di esse la giustificazione della necessità di tale sostegno, dimostrando mediante l'analisi del divario che, in assenza dell'investimento, le perdite occupazionali previste sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati

Aggiornare o compilare questa sezione attraverso la revisione dei piani territoriali per una transizione giusta, in funzione della decisione di fornire tale sostegno.

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera i)

▼B

Da compilare solo se il sostegno è fornito agli investimenti volti a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE:

- l'elenco delle operazioni cui fornire sostegno e una giustificazione atta a dimostrare che contribuiscono alla transizione verso un'economia climaticamente neutra e comportano una riduzione sostanziale delle emissioni di gas a effetto serra fino significativamente al di sotto rispetto ai pertinenti parametri di riferimento fissati per l'assegnazione gratuita di quote dalla direttiva 2003/87/CE e a condizione che siano necessarie per proteggere un numero significativo di posti di lavoro

Aggiornare o completare questa sezione attraverso la revisione dei piani territoriali per una transizione giusta, in funzione della decisione di fornire tale sostegno.

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera j)

- sinergie e complementarità delle operazioni prospettate con altri programmi pertinenti per l'obiettivo «Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita» (a sostegno del processo di transizione), altri strumenti di finanziamento (il Fondo per la modernizzazione del sistema di scambio delle quote di emissione dell'Unione) per far fronte alle esigenze di sviluppo individuate

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera k), e articolo 11, paragrafo 5

- sinergie e delle complementarità con il sostegno previsto proveniente dagli altri pilastri del meccanismo per una transizione giusta
- settori e aree tematiche che si prevede di sostenere nell'ambito degli altri pilastri

3. Meccanismi di governance

Riferimento: articolo 11, paragrafo 2, lettera f)

Campo di testo [5000]

3.1. Partenariato

- modalità per la partecipazione dei partner alla preparazione, all'attuazione, alla sorveglianza e alla valutazione del piano territoriale per una transizione giusta;
- Esito della consultazione pubblica

3.2. Sorveglianza e valutazione

- misure previste di sorveglianza e valutazione, inclusi indicatori per misurare la capacità del piano di raggiungere gli obiettivi

3.3. Organismo/i di coordinamento e di sorveglianza

Organismo o organismi responsabili del coordinamento e della sorveglianza dell'attuazione del piano e ruoli rispettivi

4. Indicatori di output o di risultato specifici per programma

ALLEGATO III

INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E INDICATORI COMUNI DI RISULTATO PER IL FONDO PER UNA TRANSIZIONE GIUSTA ⁽¹⁾

Indicatori comuni di output REGIO (RCO) e indicatori comuni di risultato REGIO (RCR)	
Output	Risultato
RCO 01 — Imprese beneficiarie di un sostegno (di cui: microimprese, piccole, medie e grandi imprese) (*) RCO 02 — Imprese sostenute mediante sovvenzioni RCO 03 — Imprese sostenute mediante strumenti finanziari RCO 04 — Imprese beneficiarie di un sostegno non finanziario RCO 05 — Nuove imprese beneficiarie di un sostegno RCO 07 — Organizzazioni di ricerca che partecipano a progetti di ricerca collaborativi RCO 10 — Imprese che collaborano con organizzazioni di ricerca ► C1 RCO 121 <i>bis</i> — Imprese sostenute al fine di conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE ◀	RCR 01 — Posti di lavoro creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno RCR 102 — Posti di lavoro nel settore della ricerca creati presso i soggetti beneficiari di un sostegno RCR 02 — Investimenti privati abbinati al sostegno pubblico (di cui: sovvenzioni, strumenti finanziari) (*) RCR 03 — Piccole e medie imprese (PMI) che introducono innovazioni a livello di prodotti o di processi RCR 04 — PMI che introducono innovazioni a livello di organizzazione o di marketing RCR 05 — PMI che innovano all'interno dell'impresa RCR 06 — Domande di brevetto presentate RCR 29 — Emissioni di gas a effetto serra stimate dovute alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE nelle imprese beneficiarie di un sostegno
RCO 13 — Valore di servizi, prodotti e processi digitali sviluppati per le imprese	RCR 11 — Utenti di servizi, prodotti e processi digitali pubblici nuovi e aggiornati RCR 12 — Utenti di servizi, prodotti e processi digitali nuovi e aggiornati sviluppati da imprese
RCO 15 — Nuova capacità di incubazione	RCR 17 — Nuove imprese ancora presenti sul mercato RCR 18 — PMI che ricorrono a servizi di incubazione dopo la creazione degli stessi

(¹) A fini di presentazione, gli indicatori sono raggruppati per consentire un abbinamento più agevole con gli indicatori figuranti in altri regolamenti relativi a specifici fondi.

▼B

<p>RCO 101 — PMI che investono nelle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità</p>	<p>RCR 97 — Apprendistati che beneficiano di un sostegno nelle PMI</p> <p>RCR 98 — Personale delle PMI che completa una formazione relativa alle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale e l'imprenditorialità (per tipo di competenze: tecniche, di gestione, imprenditoriali, verdi, altro) (*)</p>
<p>RCO 18 — Abitazioni con una prestazione energetica migliorata</p> <p>RCO 19 — Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata</p> <p>RCO 20 — Condutture di reti di teleriscaldamento e di teleraffreddamento recentemente costruite o migliorate</p> <p>RCO 104 — Numero di unità di cogenerazione ad alto rendimento</p>	<p>RCR 26 — Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro) (*)</p> <p>RCR 29 — Emissioni stimate di gas a effetto serra</p>
<p>RCO 22 — Capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (*)</p>	<p>RCR 31 — Totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (*)</p> <p>RCR 32 — Capacità operativa supplementare installata per l'energia rinnovabile</p>
<p>RCO 34 — Capacità supplementare di riciclaggio dei rifiuti</p> <p>RCO 107 — Investimenti in impianti per la raccolta differenziata</p> <p>RCO 119 — Rifiuti preparati per il riutilizzo</p>	<p>RCR 47 — Rifiuti riciclati</p> <p>RCR 48 — Rifiuti usati come materie prime</p>
<p>RCO 36 — Infrastrutture verdi beneficiarie di un sostegno per fini diversi dall'adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>RCO 38 — Superficie di terreni ripristinati che beneficiano di un sostegno</p> <p>RCO 39 — Area dotata di sistemi di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico installati</p>	<p>RCR 50 — Popolazione che beneficia di misure per la qualità dell'aria (**)</p> <p>RCR 52 — Terreni ripristinati usati per l'edilizia popolare, per attività economiche, come spazi verdi o per altri scopi</p>
<p>RCO 55 — Lunghezza delle nuove linee tranviarie e metropolitane</p> <p>RCO 56 — Lunghezza delle linee tranviarie e metropolitane ricostruite o modernizzate</p> <p>RCO 57 — Capacità del materiale rotabile per il trasporto pubblico collettivo</p> <p>RCO 58 — Infrastrutture dedicate ai ciclisti beneficiarie di un sostegno</p> <p>RCO 60 — Città con sistemi di trasporto urbano digitalizzati nuovi o modernizzati</p>	<p>RCR 62 — Numero annuale di utenti dei trasporti pubblici nuovi o modernizzati</p> <p>RCR 63 — Numero annuale di utenti delle linee tranviarie e metropolitane nuove o modernizzate</p> <p>RCR 64 — Numero annuale di utenti delle infrastrutture dedicate ai ciclisti</p>

▼ **B**

RCO 61 — Superficie delle strutture nuove o modernizzate dei servizi per l'impiego	RCR 65 — Numero annuale di utenti dei servizi per l'impiego nuovi e modernizzati
RCO 66 — Capacità nelle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate RCO 67 — Capacità nelle strutture scolastiche nuove o modernizzate	RCR 70 — Numero annuale di utenti delle strutture per la cura dell'infanzia nuove o modernizzate RCR 71 — Numero annuale di utenti delle strutture scolastiche nuove o modernizzate
RCO 113 — Popolazione interessata da progetti integrati a favore dell'inclusione socioeconomica delle comunità emarginate, delle famiglie a basso reddito e dei gruppi svantaggiati (**)	
RCO 69 — Capacità delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate RCO 70 — Capacità delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate (diverse dagli alloggi sociali)	RCR 72 — Numero annuale di utenti di servizi di sanità elettronica nuovi o modernizzati RCR 73 — Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sanitaria nuove o modernizzate RCR 74 — Numero annuale di utenti delle strutture di assistenza sociale nuove o modernizzate

Indicatori comuni di output immediato (EECO) e indicatori comuni di risultato immediato (EECR) per i partecipanti ⁽¹⁾ ⁽²⁾

Output	Risultato
EECO 01- i disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata (**) EECO 02 — i disoccupati di lunga durata (**) EECO 03 – le persone inattive (**) EECO 04 — i lavoratori, compresi i lavoratori autonomi (**) EECO 05 – numero di minori di età inferiore a 18 anni (**) EECO 06 — giovani tra i 18 ei 29 anni (**) EECO 07 — numero di partecipanti di età pari o superiore a 55 anni (**)	EECR 01 — Partecipanti che cercano un lavoro alla fine della loro partecipazione all'intervento (**) EECR 02 — Partecipanti in un percorso di istruzione o di formazione alla fine della loro partecipazione all'intervento (**) EECR 03 — Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento (**) EECR 04 — Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, alla fine della loro partecipazione all'intervento (**)

▼**B**

EECO 08 — i titolari di un diploma di istruzione secondaria inferiore o più basso (ISCED 2) (**)

EECO 09 — i titolari di un diploma di istruzione secondaria superiore (ISCED 3) o post secondaria (ISCED 4) (**)

EECO 10 — i titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8) (**)

EECO 11 — numero totale dei partecipanti ⁽³⁾

(*) Disaggregazione non richiesta per la programmazione ma solo a fini di rendicontazione.

(**) I dati comunicati sono dati personali ai sensi dell'articolo 4, punto 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽¹⁾ Sono da riportare tutti gli indicatori di output e di risultato relativi ai partecipanti

⁽²⁾ I dati personali devono essere disaggregati per genere (donne, uomini, persone non binarie, secondo la legislazione nazionale).

Se determinati risultati non sono possibili, non è necessario rilevare o riportare i dati di tali risultati.

Se del caso, possono essere comunicati indicatori comuni di output in base al gruppo target dell'operazione.

Quando i dati sono raccolti da registri o fonti equivalenti, gli Stati membri possono utilizzare definizioni nazionali.

⁽³⁾ Tale indicatore dev'essere calcolato automaticamente in base agli indicatori comuni di output relativi alla posizione professionale.